



REPUBBLICA ITALIANA

47/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **60716** del ruolo generale, su appello proposto dalla **Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte,**

contro

- **FACCENDA Luca Giovanni**, nato a Torino il 4.1.1976 (c.f. FCCLGV76A04L219I), rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Davide Barillaro, non costituito;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 31/2023, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in data 1.3.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 7.2.2025, il relatore e il P.M., nella persona del V.P.G. Luigi D'Angelo.

Svolgimento del processo

Il requirente impugna l'epigrafata sentenza con la quale la locale Sezione territoriale - previa ammissione al rito abbreviato dell'odierno appellato, giusta decreto presidenziale n. 29/2022, nonostante il parere negativo della Procura - ha dichiarato estinto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 130, comma 8, c.g.c., il giudizio, stante il documentato pagamento, nel termine perentorio di 30 giorni, della somma all'uopo fissata (pari a € 1.000,00), da parte del convenuto richiedente la definizione agevolata della causa.

In particolare, il requirente, premesso:

- di aver convenuto in giudizio il sig. Faccenda per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale, quantificato in € 4.840,00, in favore dell'Agenzia Piemonte Lavoro, quale datrice di lavoro pubblica del prevenuto, in relazione a un incarico retribuito e non autorizzato *medio tempore* contestualmente intrattenuto con l'ente formativo ENGIM;
- che costui, domandava, nella propria comparsa di costituzione in prime cure, l'ammissione al rito abbreviato, senza previamente richiedere il prescritto parere del P.M.;
- che, nelle more della fissazione della camera di consiglio ex art. 130, comma 5, c.g.c., nonostante la mancata richiesta, la Procura regionale esprimeva comunque il suddetto parere, di tenore negativo, inviandolo al convenuto che provvedeva a depositarlo in giudizio;
- di aver ribadito, anche nell'udienza camerale deputata al vaglio del processo in forma abbreviata, il proprio contrario avviso all'ammissione al rito alternativo, in ragione del divisato carattere doloso

dell'illecito erariale *de quo agitur*;

- che, nonostante ciò, del tutto inopinatamente, la Sezione aveva ritenuto procedibile la causa in forma abbreviata, definendola come più sopra descritto;

- di ravvisare nella sentenza definitiva del giudizio in prime cure l'abnormità, in quanto emessa in assenza dei presupposti di legge per la definizione con rito abbreviato della causa, tale da consentirne la sua impugnazione, nonostante il divieto di cui all'art. 130, comma 9, c.g.c.; denuncia la violazione della cennata norma processuale, sia in ragione del mancato rispetto dell'iter procedurale ivi dettagliato, sia per assenza dei requisiti di legge per far luogo alla concessione del rito premiale.

Conclude, pertanto, la Procura per l'annullamento della sentenza impugnata e la decisione nel merito della controversia secondo le norme del rito ordinario, ovvero, in subordine, per il rinvio della causa al primo giudice per analoga decisione.

In via ancora gradata, chiede: a) rimettersi alle Sezioni Riunite la questione relativa alla procedibilità della causa col rito abbreviato pure in assenza del preventivo parere della Procura, ex art. 130, comma 2, c.g.c.; b) sollevarsi questione di legittimità costituzionale della medesima norma di cui sub lett. a), nonché di quella di cui al successivo, comma 9 dell'art. 130 cit., ove si dovesse interpretare nel senso che la mancanza di tale preventivo parere non è ostativo all'ammissione al rito abbreviato e la sua concessione non è sindacabile in appello.

Non risulta costituito l'appellato, cui pure il gravame e il decreto di fissazione dell'udienza, risulta correttamente notificato.

All'udienza di discussione della causa, il P.M. ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di appello.

Motivi della decisione

Va pregiudizialmente dichiarata la contumacia dell'appellato ai sensi dell'art. 93 c.g.c., non essendosi costui costituito nonostante la sua rituale evocazione nel presente grado di giudizio.

Sempre in rito, il gravame va dichiarato inammissibile, ex art. 130 comma 9, c.g.c. e valga al vero.

Per sostenere l'ammissibilità del gravame la Procura afferma che la sentenza qui impugnata sarebbe da qualificarsi come atto processuale c.d. "abnorme", ossia privo dei requisiti che ne consentono l'adozione, come tale sottoposto agli ordinari mezzi di impugnazione.

Al riguardo, va premesso che è indubbio che il giudice territoriale non abbia rispettato la rigorosa scansione processuale prevista dal codice in ordine al rito abbreviato.

Avrebbe dovuto, invero, costui, in mancanza di preventiva richiesta alla Procura, dichiarare l'istanza, posta in seno alla comparsa, inammissibile, per mancanza dell'adempimento formale stabilito dall'art. 130, commi 2 e 5, c.g.c.

Invero, al rito abbreviato può accedersi o con un preventivo parere conforme del P.M., ovvero con uno difforme, ma che sia contestato dal convenuto e il Collegio ritenga che tale contestazione non sia manifestamente infondata (comma 5).

Tuttavia, quand'anche l'omessa preventiva richiesta di parere fosse sanzionata processualmente con la nullità virtuale, ex art. 44 comma 2, c.g.c. - il codice non ne prevede una di carattere testuale, come rettamente evidenziato dalla Sezione territoriale - qualificandosi la richiesta stessa come uno dei presupposti per l'ammissibilità del rito abbreviato, con l'avvenuto rilascio del parere, sebbene in termini negativi, la Procura ha tacitamente rinunciato ad avvalersi della nullità suddetta (a carattere relativo, in quanto non rilevabile *ex officio*: art. 45, comma 1, c.g.c.), sanando così la carenza suddetta (art. 45, comma 3, cit., ult. parte).

Ne discende anche la non rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, posto che il parere è stato comunque reso, sebbene non in via preventiva. Parimenti, non necessario, appare sollevare questione di massima innanzi alle Sezioni Riunite della Corte, non rinvenendosi un contrasto orizzontale in appello - neanche paventato, in verità dalla Procura appellante - sui profili denunciati.

Ciò detto, va ancora osservato che, all'udienza deputata alla valutazione dell'istanza di rito abbreviato, nonostante il parere contrario della Procura, il convenuto ha ribadito la volontà di avvalersi del rito premiale, illustrando le proprie difese (tra cui l'assenso del proprio datore di lavoro: cfr. comparsa costituzione, pag. 3-4), in tal modo implicitamente contestando il dissenso formulato dalla Procura col tardivo parere e sanando, per raggiungimento dello scopo (art. 44, ult. comma, c.g.c.), la mancata preventiva contestazione del dissenso attoreo, per gli effetti di cui all'art. 130, comma 5, c.g.c.

Ne discende che l'iter processuale di prime cure, inizialmente viziato nel suo incedere, è stato tuttavia, col comportamento di entrambe le parti processuali, rimesso sui suoi corretti binari, esitando in una sentenza che, dunque, rispecchia i canoni di legge per qualificarsi come emessa all'esito di un rito abbreviato.

Di qui la sua preannunciata non appellabilità, ex art. 130, comma 9, c.g.c.

Sotto altro profilo, va, peraltro, evidenziato, come il giudice *a quo* abbia - a torto o ragione, qui non rileva - esaurientemente motivato sul perché ha ritenuto di non condividere l'assunto attoreo circa il ravvisato doloso arricchimento del prevenuto, affermando che vi era stato un informale assenso, a mezzo messaggio telefonico, del datore di lavoro pubblico al contestuale esercizio di altra attività lavorativa, tale da escludere una intenzionale volontà in proposito, relegata alla mera negligenza, irrilevante ai fini di cui all'art. 130, comma 4, c.g.c.

A fronte di ciò, non v'è traccia, nel gravame, di alcuna specifica censura su tale essenziale aspetto motivazionale, sotto il profilo fattuale e/o giuridico, rimarcando unicamente la Procura, in maniera del tutto assertiva, la configurabilità di un doloso arricchimento.

L'appello, dunque, a tacer d'altro, rimarrebbe inammissibile anche per tale via, ex art. 190, comma 2, c.g.c., venendo impedito al Collegio di esprimersi sulla correttezza del processo motivazionale cui sono pervenuti i primi giudici.

Nulla per le spese di giudizio e di difesa, stante la natura di parte in senso solo formale della Procura appellante e la contumacia

dell'appellato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **60716** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile. Nulla per le spese di difesa e di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.2.2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Aurelio Laino

f.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 31/03/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi